




Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per il Veneto

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0008537-05/12/2014-SC- VEN-TS7-P

COMUNE DI COSTA ROVIGO
POSTA IN ARRIVO
2520
6 DIC 2014
Cat. SCI. ? Fasc.
Uffici Curatori: Sindaca [signature]

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di
Costa di Rovigo (RO)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di
Costa di Rovigo (RO)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2012 – Comune di Costa di Rovigo (RO).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza del 21 ottobre 2014 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota contenente l'esposizione delle predette affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Si osserva, in proposito, che l'esame della relazione sul conto consuntivo 2012 inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta, ha evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte, in data 30 luglio 2014 prot. n. 6068, sono stati chiesti chiarimenti a codesto Comune che, attesa la proroga dei termini concessa con nota prot.

6217 del 5 agosto 2014, ha riscontrato con nota del 29 agosto 2014 prot. n. 9085 (acquisita al prot. C.d.c. nn. 6844, 6845, 6847, 6848 e 6849 del 9 settembre 2014).

Le argomentazioni ivi contenute, tuttavia, non hanno fatto venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione:

- ✓ al riscontrato ritardo nell'approvazione del rendiconto
- ✓ alla gestione dei residui;
- ✓ alla presenza di alcune società partecipate sia direttamente che indirettamente che hanno chiuso in perdita al 31/12/2012;

1. Quanto al mancato rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto che, in specie, è stato approvato in data 8 maggio 2013 a causa della rappresentata *<impossibilità oggettiva di convocazione della seduta (Segretario comunale in convenzione con sei comuni)>* e tenuto, altresì conto di quanto addotto da codesta Amministrazione in relazione al fatto che *<il termine per l'approvazione del rendiconto è un "termine ordinatorio" e che la convocazione della seduta ordinaria è stata effettuata con nota prot. 4584 in data 27/4/2013>*, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'ente. Si richiamano, in proposito, le conseguenze previste per il ritardo o per l'omissione nell'adozione del predetto (cfr. procedura disciplinata dall'art. 137 TUEL e dall'art. 120, cc. 2 e 3, Cost. per i casi più gravi; limitazioni ope legis di cui agli artt. 161, commi 1 e 3, 186, 187e 203, comma 1, lett. a), TUEL; art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali, nonché art. 227, comma 2 bis, TUEL come introdotto dal d.l. 174/2012). Si osserva, ancora, che in virtù della sua natura di atto prodromico, l'assenza del rendiconto potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Pertanto, pur prendendo in considerazione le argomentazioni e giustificazioni fornite sul punto specifico da Codesta Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione sulla circostanza che, al pari della mancata approvazione, anche il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 bis, dell'art. 227 TUEL, che così dispone: *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141"* (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l), legge n. 213 del 2012 di conversione con modificazioni del d.l. 174/2012).

2. Quanto alla gestione dei residui dall'esame della relazione si rileva una incidenza dei residui attivi sugli accertamenti complessivi pari al 59,58% (35,80% in c/capitale), dei residui passivi su impegni pari al 78,83% (52,64% in c/capitale), un tasso di smaltimento dei residui di parte corrente pari al 54,47% per i residui attivi e pari al 56,48% per quelli passivi a cui si accompagna un tasso di smaltimento relativo ai residui in c/capitale pari al 50,27% per quelli attivi e pari al 38,52% per quelli passivi. Si riscontrano, inoltre, residui attivi vetusti parte corrente (17,44%) relativi al Tit. III (36,60% rif al tot. del tit.) e residui vetusti passivi in parte corrente (11,98%) e in c/capitale (14,05%).

In sede istruttoria codesto Ente, confermando le attente e motivate verifiche effettuate in sede di riaccertamento, ha rappresentato che, per quanto riguarda i residui vetusti del Tit. III, si tratta di crediti verso la Polesine Acque spa (rimborso mutui), che li sta rimborsando gradualmente (rimborsati € 20.000 circa su € 87.000 circa) e che i anche i residui attivi vetusti correnti si riferiscono a crediti verso la Polesine Acqua spa, che, però, ha pianificato, a decorrere dal 2015, il rimborso regolare delle quote dei mutui, nonché il pregresso a rate costanti annuali mentre, per quel che riguarda la parte in c/capitale, i residui vetusti sia in entrata che in uscita afferiscono ad opere in fase di appalto e/o in fase di esecuzione ed i residui passivi vetusti correnti riguardano impegni per spese legali (coperti da polizza assicurativa) e per manutenzione stradale, nonché somme accantonate per eventuali conguagli.

In proposito, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, raccomanda l'effettuazione di un attento monitoraggio della gestione dei residui in generale (anche dei residui attivi, soprattutto di quelli vetusti) in vista non solo dell'assolvimento degli obblighi di legge ma anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Pertanto, pur prendendo atto delle precisazioni ed argomentazioni addotte da codesta Amministrazione, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sia degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, Organo di revisione, Segretario comunale ognuno per la parte di competenza), che degli organi politici, sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei **residui passivi**, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza. Inoltre, quanto all'alta concentrazione di **residui attivi** sottolinea e ricorda:

- ✓ che l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese hanno un valore essenziale per la corretta gestione dell'Ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire l'eventuale possibile dissesto tanto che devono essere dimostrate con valutazioni, descrizioni, analisi e devono essere verificate dall'Organo di revisione dell'Ente stesso. Nello specifico, noi, sul

versante delle entrate, l'attendibilità di queste deve essere valutata, in sede di previsione, in relazione alla accertabilità delle stesse e, in sede di rendicontazione, in relazione alla effettiva esigibilità dei residui attivi (cfr.: Principio della attendibilità e della congruità in "Finalità e postulati dei principi contabili per gli enti locali" – Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti Locali);

- ✓ che le condizioni del permanere dell'accertamento devono essere costantemente verificate e formalizzate, annualmente, dai responsabili dei servizi competenti, prima della deliberazione del rendiconto, ai fini della revisione del mantenimento, in tutto o in parte, dei crediti accertati, particolarmente di quelli riferiti agli anni precedenti e riportati a residuo (cfr. Principio contabile n. 2 per gli Enti Locali "Gestione nel sistema di bilancio"). Ciò in quanto le operazioni di revisione devono condurre al riaccertamento delle posizioni creditorie ed all'eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti insussistenti (che in caso di eliminazione saranno elencati in allegato al conto del bilancio) o di dubbia esigibilità (che, in caso di eliminazione, saranno inseriti nel conto del patrimonio tra le attività per immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di prescrizione o fino all'accertamento della definitiva inesigibilità);
- ✓ che il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, quale definito dal sopra richiamato documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali" e che, pertanto, nella relazione al rendiconto l'Ente, tra le altre informazioni, deve rendere anche la scomposizione della gestione dei residui (oltre che della gestione di competenza) al fine di comprenderne ed analizzarne la formazione, ed analizzare il risultato finale di amministrazione dettagliandolo per anno di formazione ed evidenziando, in caso di risultato positivo, l'entità della parte formata da residui da incassare con indicazione della loro anzianità, in modo da rendere evidenti sia le eventuali difficoltà di incasso di alcuni residui attivi, sia, ove vi sia una presenza significativa di residui con elevato grado di anzianità, la possibilità di condizionarne l'impiego all'effettivo realizzo degli stessi (cfr. Principio contabile n. 3 "Il rendiconto degli enti Locali").

3. In relazione alle criticità connesse agli Organismi partecipati, rappresentate nella richiamata nota istruttoria del 30 luglio 2014, concernenti in particolare:


- a) la mancata approvazione del bilancio 2012 da parte della "Polesine Acque s.p.a." e della sua partecipata "Polesine Acque Engineering s.r.l.";
- b) la chiusura in perdita di alcune società partecipate direttamente, di cui alcune con situazioni particolarmente critiche, individuate nella:

- "Polesine Acque s.p.a." (quote di partecipazione pari a 1,61%) la quale, complessivamente, tra il 2007 e il 2011, ha registrato perdite, al netto degli utili, per un totale di € 44.357.540=, ha maturato un indebitamento, al 31/12/2011, pari ad € 65.117.320= ed ha evidenziato una situazione debitoria, nei confronti di moltissimi dei Comuni soci, decisamente preoccupante;
- "Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo" (quote di partecipazione pari a 1,23%) la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a - 2,23% e un'incidenza sul capitale sociale, pari a - 31,10% (ma la perdita, al netto delle voci di cui alle lettere d) ed e) del conto economico, appare superiore), nonché un indebitamento, al 31/12/2012, pari ad € 4.799.893=;

la Sezione, pur prendendo nella dovuta considerazione le ragioni da codesto Ente addotte, in relazione soprattutto all'asserita assenza di perdite delle società partecipate a carico del bilancio dell'Ente, deve comunque rilevare, in relazione al complesso rapporto che si pone tra ente locale e società partecipata, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se realizzato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Deve, pertanto, richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici. In conclusione, la Sezione ritenendo che l'ulteriore irrigidimento della spesa unitamente alla presenza di partecipazioni ad enti e/o a società di capitali che abbiano evidenziato una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, sottolinea la necessità per codesta Amministrazione, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società stesse proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente. Ricorda, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato e nel raccomandare a codesta Amministrazione l'attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, ricorda che, per consolidato

orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione degli obblighi sopra richiamati ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.



IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Elena Brandolini

Elena Brandolini



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 ottobre 2014, composta da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI Presidente f.f., relatore

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott. Francesco MAFFEI Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di

Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

 VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Costa di Rovigo (RO) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 30 luglio 2014 prot. n. 6068, con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTA la richiesta di proroga dei termini inoltrata dall'Amministrazione Comunale con nota prot. 7814 del 31 luglio 2014 (acquisita al protocollo C.d.c. n. 6162 del 1 agosto 2014), concessa con nota prot. 6217 del 5 agosto 2014;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 29 agosto 2014 prot. n. 9085 (acquisita al prot. C.d.c. nn. 6844, 6845, 6847, 6848 e 6849 del 9 settembre 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n.86/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Elena Brandolini;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO tuttavia opportuno che, in ordine alle cennate irregolarità, venga inviata al Comune sopra indicato una specifica nota che le esponga;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano espone le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in allegato alla

